

N. _____ SENT. N. _____ Cron.
N. _____ Rep. N. _____ R.G.

N. _____ 1/19 SENT.
N. _____ 1/19 CRON.
N. _____ 8 R.G.A.G.
N. _____



ESENTE DA DIRITTI
E REGISTRAZIONE

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace

ha

pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1/18 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 e riservata per la decisione all'udienza del 25/06/2018 avente ad oggetto: risarcimento danni.

TRA

rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall'avv. _____
e dall'avv. _____ elettivamente domiciliata
presso lo studio Santamaria-Liola giusta procura in calce dell'atto di
citazione. _____ attrice

E

TIM S.p.A. (già Telecom Italia S.p.A.), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. _____

elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. _____

come da mandato in calce all'atto di citazione notificato

convenuta

Svolgimento del processo

Si dà atto che la presente sentenza viene redatta priva della parte espositiva dello svolgimento del processo ai sensi degli artt. 132 secondo comm. e n.4 e 118 disp. att. c.p.c. come modificato dalla L. n. 69/2009.

Motivi della decisione

Nell'ambito del presente giudizio l'istante propone un'azione di risarcimento danni subiti a causa di mancata attivazione della proposta contrattuale ascrivibile alla società TIM S.p.A.

L'attrice espose il 15/01/2016 aderiva alla proposta contrattuale "Smartphone Special" mediante portabilità del proprio numero in abbinamento ad uno Smartphone, mediante addebito sulla carta di credito. Dopo oltre un mese dalla richiesta non venivano forniti i servizi richiesti, malgrado innumerevoli contatti con il call-center ed i reclami a mezzo fax. Pertanto l'attrice si vedeva costretta ad attivare altra sim con altro operatore, con diverso numero e diverso piano tariffario, nonostante ciò, sino al marzo 2016, la società convenuta prelevava dalla carta di credito la somma mensile e poi in unica soluzione il costo, inizialmente rateizzato, del telefono pari ad € 449,00 oltre il corrispettivo del recesso anticipato pari ad € 266,67, il tutto nonostante l'istante non abbia mai usufruito di alcun servizio.

Si costituiva la società convenuta chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata.

In via preliminare, va dichiarata la proponibilità della domanda per avere l'attore espletato, così come da documentazione in atti, preventivamente, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall' art. 3 e 4 della delibera n.182/02/cons del 19/06/02 presso il CO. RE. COM. a norma dell' art. 1 comma 11 della L. 31/7/97 n. 249 .

Preliminarmente va rilevato che la convenuta ha violato la L. 30 luglio 1998, n. 281 che disciplina la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, e che in particolare riconosce e garantisce ai consumatori "la correttezza, la trasparenza e l' equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi". Dovere di correttezza, importa dovere di rettitudine e buona fede nei rapporti tra le parti nello svolgimento del contratto,

codi
che
esec
erm
intes
sost
conc
refer
consumatore/utente che, durante lo svolgimento del contratto deve essere

arenza
: dell'
riterio
essere
ilibrio
delle
colare
ne del

RM

messo nelle condizioni, come soggetto più debole di operare una scelta ponderata e consapevole realmente rispondente alle sue esigenze.

In applicazione ai principi di lealtà e trasparenza nei rapporti contrattuali richiamati dalla predetta normativa, la posizione della convenuta deve essere considerata gravemente inadempiente con riferimento agli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.

Nel caso di specie, la società convenuta ometteva di attivare la proposta contrattuale "Smartphone Special".

A t 001
per sce
dev ore
inv bbe
dov lità
di a

Tanto premesso, ed accertato, pertanto, l'esclusiva responsabilità di l'IM S.p.A., si può procedere all'esame delle problematiche riguardanti il profilo risarcitorio. Sui tempi di attivazione sono previste sono regole precise.

Con azioni
(AG te dei
servi mente
l'obt ti per
l'atti ne "in
ogni rmine
conti rando
le ra;
"Nel o agli
inde sono,
tutta itabile
all'o mento
proc dando
la pr



Infine società
conver itente,
cui noi
Nel ca a mai
rispost itante,
compo

Alla luce di quanto su esposto, questo giudicante considerando la mancata attivazione del servizio "Smartphone Special" e la mancata risposta ai reclami riconosce un indennizzo unitario che si quantifica, in € 1.000,00 (moltiplicando l'importo di € 7,50 pro die per i giorni di mancata attivazione), dispone inoltre lo storno/rimborso delle fatture emesse nei confronti della sig.ra

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti di TIM S.p.A. (già Telecom Italia S.p.A.), in persona del legale rappr.te p.t., sulle conclusioni delle parti, così dispone:

- accoglie la domanda avanzata dall'attrice, per i motivi di cui innanzi;
- per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 1.000,00 a titolo di indennizzo dispone inoltre lo storno/rimborso delle fatture emesse nei confronti della sig.ra
- condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attrice, e per essa ai procuratori dichiaratisi antistatari, liquidandole complessivamente in €. 800,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.

22/07/2019



Il Giudice di Pace

Dott.ssa

Depositato in Cancelleria

23 LUG. 2019